

# **S T A T U T O**

## **ART. 1**

### **Denominazione**

E' costituita una Associazione denominata:  
"CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNI PER OPERAI  
AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA in  
breve "C.I.M.I."

## **ART. 2**

### **Sede**

L'Associazione ha sede a Mantova, Via Principe Amedeo,  
27 - Galleria Landucci 2

## **ART. 3**

### **Oggetto**

L'Associazione ha per oggetto la gestione del Fondo denominato Cassa Integrazione Malattia e Infortuni (CIMI), per la integrazione della indennità di malattia, di infortunio e di maternità, nonché ogni altra integrazione prevista dai contratti nazionali e provinciali, ed in genere per integrare l'assistenza pubblica a tutti i lavoratori O.T.I. e O.T.D. agricoli e florovivaisti, dipendenti di aziende agricole della Provincia di Mantova, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Integrativo Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti, tempo per tempo vigenti, tenuto conto dell'art. 38 della Costituzione Italiana e dell'art. 46 L. 833/78.

## **ART. 4**

### **Scopo**

Scopo della Cassa e' l'erogazione di una indennità integrativa di quella corrisposta dall'INPS e/o INAIL per effetto dell'art. 14 del D.l. 22.12.1981 n. 791, convertito con modificazioni nella L. 26.2.1982, n. 54, ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Mantova, di cui all'art. 3.

L'Associazione potrà promuovere inoltre, attività di informazione, di istruzione e formazione professionale dei lavoratori agricoli, dei datori di lavoro, dei dirigenti sindacali designati dalle Organizzazioni provinciali

firmatarie dei contratti di lavoro dell'agricoltura e dei dirigenti della Cassa CIMI della provincia di Mantova nonchè gestire, in proprio e/o per conto del Comitato Provinciale per la sicurezza o di altro organo della contrattazione collettiva, programmi per la promozione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Associazione ha inoltre il compito, in applicazione dell'art. 81 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro siglato il 27.11.1991 e successivi, e dell'art. 59 del Contratto Integrativo Provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, stipulato in data 09.05.1994 e successivi, di incassare, in nome e per conto delle Organizzazioni firmatarie dei Contratti di lavoro, il contributo di assistenza contrattuale ad esse dovuto sulla base delle intese da queste sottoscritte provvedendo al successivo accreditamento alle Organizzazioni beneficiarie.

#### **ART. 5** **Patrimonio**

Il Patrimonio del CIMI e' costituito da:

- a) Contributi assistenziali integrativi, previsti dai contratti collettivi nazionali e provinciali;
- b) contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti.
- c) ogni altra eventuale entrata;
- d) immobilizzazioni, computers e attrezzature varie necessari al raggiungimento degli scopi statutari.

#### **ART. 6**

La riscossione dei contributi di cui all'art. 5, lett. a), nella misura fissata dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, avverrà tramite il servizio di esazione dell'INPS, sulla base di apposita convenzione, tenuto conto del disposto dell'art. 11 L. 12.03.68 n. 334.

L'INPS verserà le somme riscosse, per i titoli di cui sopra su apposito c/c bancario intestato al CIMI, operante presso la Banca designata allo scopo dal Comitato di Gestione.

In caso di mancato accordo con l'INPS o in caso di mancata autorizzazione del Ministero competente, il CIMI potrà avvalersi della facoltà di riscossione diretta dei contributi.

Dal conto corrente bancario in oggetto, oltre alle somme necessarie per le spese di gestione e funzionamento della cassa CIMI stessa (canoni locazioni ed attrezzatura

della sede, spese postali, telefoniche, cancelleria, stampati, controllo elenco datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese per il personale, ecc.) verranno prelevate le somme necessarie per le erogazioni assistenziali integrative, di cui all'art. 4 e nei limiti di ulteriori disponibilità esistenti per le altre attività indicate nell'articolo medesimo.

#### **ART. 7**

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 5, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all'art. 4, le Organizzazioni sindacali promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi, al fine di ricondurre in equilibrio il rapporto entrate contributive ed erogazioni a titolo di integrazione salariale per i casi indicati nello scopo, all'art. 4.

#### **ART. 8**

L'esercizio della CIMI, si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Comitato di Gestione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio, che viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

#### **ART. 9**

##### **Organi**

Sono organi dell'Associazione, L'Assemblea, il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Revisori.

#### **ART. 10**

##### **Assemblea**

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno e delibera sui seguenti argomenti:

- nomina delle cariche dell'Associazione;
- approvazione del bilancio;
- determinazione del compenso ai Componenti il Comitato di Gestione;
- determinazione del compenso ai Revisori;
- modifica dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

La convocazione dovrà avere luogo mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora stabiliti per

l'adunanza e le materie da trattare da comunicarsi otto giorni prima da parte del Presidente del Comitato di Gestione, con mezzi che garantiscano la tempestiva ed effettiva informazione degli interessati quali: lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Per la validità dell'Assemblea sarà sempre necessaria la presenza di tutti gli Associati che interverranno a mezzo dei rispettivi rappresentanti ovvero a delegati designati dalla medesima Organizzazione Sindacale di appartenenza del delegante.

Le delibere saranno adottate a maggioranza dei presenti.

## **ART. 11 Comitato di Gestione**

La gestione ordinaria e straordinaria della Cassa, è demandata ad un Comitato di Gestione formato da 6 componenti effettivi e 6 supplenti, nominati in modo paritetico dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il CIPL dei lavoratori agricoli e florovivaisti, promotrici dell'Associazione CIMI.

All'interno del Comitato di Gestione, viene eletto un Presidente nominato dalle Organizzazioni dei lavoratori ed un Vice Presidente nominato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro.

La durata in carica e' di tre anni per il Presidente del Comitato di Gestione e di un anno per il Vice Presidente dello stesso. Entrambi possono essere riconfermati.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei membri, si provvederà alla sua sostituzione con un nuovo membro indicato dalla stessa Organizzazione sindacale che aveva designato il membro mancante. Il nuovo membro così designato rimarrà in carica sino alla scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato che dovrà essere, ricostituito per intero.

Il Comitato di Gestione avrà fra l'altro, la facoltà di:

- decidere su qualsiasi oggetto che abbia attinenza o connessione con la funzionalità e l'attività della CIMI;
- compiere qualsiasi atto diretto al perseguimento dei fini istituzionali della Cassa;
- assumere personale e determinarne le mansioni e i compensi;
- redigere il conto consuntivo;
- decidere su eventuali ricorsi in materia di diritto alle

- prestazioni;
- stabilire le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali;
  - decidere eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
  - decidere in generale su tutte le materie relative alla corretta gestione della CIMI.

Il Comitato di Gestione si riunisce a scadenze periodiche, che verranno stabilite dallo stesso, e a seconda delle necessità, su invito del Presidente con lettera raccomandata, telefax o posta telematica, da inviarsi almeno otto giorni prima.

Per la validità delle sue deliberazioni, è necessaria la presenza di tutti i componenti, o in loro vece dei supplenti, già indicati per ciascuno di essi dalla medesima organizzazione di appartenenza, e le delibere dovranno essere adottate a maggioranza dei presenti.

Delle sedute del Comitato di Gestione, dovrà essere tenuto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato stesso e dal Direttore/Responsabile dell'ufficio che funge da Segretario Verbalizzante.

## **ART. 12**

E' facoltà della CIMI di acquistare, con apposita delibera del Comitato di Gestione, strumenti ed attrezzature da destinarsi agli scopi per il quale il CIMI è stato costituito.

La delibera del Comitato non e' necessaria per il materiale di consumo corrente, per il quale e' sufficiente l'autorizzazione del Presidente o del Direttore/Responsabile dell'ufficio.

## **ART. 13**

### **Rappresentanza**

Il Presidente del Comitato di Gestione:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con terzi, previa autorizzazione del Comitato di gestione, può nominare procuratori e delegati per il compimento di singoli atti od intere categorie di atti;
- convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- cura e segue l'attività complessiva del CIMI, accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di gestione.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni

saranno svolte dal Vice Presidente.

#### **ART. 14** **Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati fuori dall'ambito dei componenti il Comitato di Gestione.

Il Presidente del Collegio viene nominato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro.

I due componenti effettivi e i due supplenti, saranno nominati pariteticamente dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori.

Le prime cariche vengono attribuite all'atto di costituzione dell'Associazione. In seguito esse vengono attribuite con delibera assembleare.

Delle sedute del Collegio dei Revisori dovrà essere tenuto apposito verbale controfirmato dai membri del Collegio stesso.

Il Collegio dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### **ART. 15** **Scioglimento**

La durata della CIMI è illimitata, tuttavia essa può essere sciolta per:

- a) impossibilità del raggiungimento degli scopi per cui è stata costituita;
- b) per altre ragioni d'ordine straordinario ed eccezionale che ne impediscano la gestione.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea all'unanimità.

In caso di scioglimento il Comitato di Gestione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Ultimata la liquidazione il patrimonio residuo della CIMI sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza sul lavoro dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova.